

so per il garante nazionale e per i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza senza previo accordo e/o autorizzazione, in tutti i luoghi deputati alla tutela dei minori, nonché ove gli stessi siano, anche temporaneamente, collocati, ristretti e ricoverati, tra cui Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), Centri per minori stranieri non accompagnati, Istituti Penali per i Minorenni (IPM), UONPIA, servizi socio-sanitari e spazi neutri, comunità minorili;

– affinché promuovano adeguati provvedimenti legislativi così che sia consentito il potere di accesso ai parlamentari e ai consiglieri regionali, in tutte le strutture di pubblico interesse, tra cui quelle sopra riportate e altresì quelle deputate al collocamento in ricovero e/o permanenza degli adulti, secondo modalità che tutelino i diritti dei minori e dei fragili.».

Il vice presidente: Emilio Delbono

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 6 febbraio 2024 - n. XII/263

Mozione concernente le limitazioni alla realizzazione di parchi fotovoltaici a terra in aree tutelate

Presidenza del Vice Presidente Delbono

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con quattro votazioni nominali, per parti separate e con votazione finale che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	52
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	51
Voti favorevoli	n.	36
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	15

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 102 concernente le limitazioni alla realizzazione di parchi fotovoltaici a terra in aree tutelate, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- il cambiamento climatico in corso e le relative ricadute in termini di incremento della concentrazione di CO₂ in atmosfera, l'innalzamento delle temperature medie, l'avanzata della desertificazione e l'incremento dei fenomeni meteorologici estremi ha stimolato a livello mondiale l'avvio della cosiddetta transizione energetica;
- la transizione energetica, ovvero il passaggio da un mix energetico centrato sui combustibili fossili a uno a basse emissioni di carbonio basato su fonti rinnovabili, rappresenta uno strumento fondamentale per contrastare il cambiamento climatico;
- per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello europeo, la transizione energetica gioca un ruolo fondamentale tanto che la direttiva sulle energie rinnovabili prevede di raggiungere almeno il 40 per cento di energie rinnovabili nel mercato dell'energia europeo per il 2030;
- il Consiglio dell'Unione europea ha convenuto che la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono considerati di interesse pubblico prevalente, consentendo così a vari progetti di beneficiare di una valutazione mediante procedura semplificata per una serie di obblighi ambientali;

considerato che

- con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- all'articolo 20 del medesimo decreto si disciplina l'individuazione di superfici idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e in particolare si evidenzia che con appositi decreti si stabiliranno principi e criteri per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili;

- il comma 4 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021 chiede alle Regioni di individuare con legge le aree idonee e nel caso di mancata adozione si applicano i poteri sostitutivi dello Stato in conformità all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

preso atto che

- nelle more di individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni sono considerate idonee le aree richiamate nel comma 8 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021 ovvero: «a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale [...]; b) le aree dei siti oggetto di bonifica [...]; c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.»;
- la legge 27 aprile 2022, n. 34 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali) ha modificato il comma 8 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, introducendo un'ulteriore lettera che identifica come idonee le «aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri» - incrementati a 500 metri con la legge 51/2022 - «da zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i Siti di Interesse Nazionale, nonché le cave e le miniere»;

considerato che

- a seguito di queste modifiche legislative nazionali e in carenza della legge regionale che identifica le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile, numerose sembrano le richieste avanzate da operatori del settore per insediare impianti di fotovoltaico a terra in area agricola;
- tali richieste, depositate presso vari enti, occuperebbero decine di migliaia di metri quadrati di area agricola, interessando anche aree oggetto di tutela ambientale assoggettate alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) ovvero a tutela paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

richiamato

- il sistema delle aree protette lombarde, che interessa il 27 per cento del territorio regionale e si articola in 24 parchi regionali, 101 parchi locali di interesse sovracomunale, 3 riserve naturali statali e 67 riserve naturali regionali, 33 monumenti naturali e 246 siti di Rete natura 2000;
- il Programma regionale energia ambiente e clima (PREAC), approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2022, n. XI/7553, che identifica all'allegato 13 la «Riconoscizione delle caratteristiche progettuali e localizzative relative all'installazione di specifiche tipologie di impianti a fonte rinnovabile in aree tutelate del territorio lombardo»;

considerato, inoltre, che

- il PREAC, nel fornire utili indicazioni e criteri alle Amministrazioni procedenti al rilascio del titolo autorizzativo per la costruzione, installazione ed esercizio di impianti alimentati da FER, evidenzia al punto 5 dell'allegato 13 «Norme generali del presente documento» che: «Fino all'individuazione delle aree idonee da parte di Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 199/2021, qualora entro tali aree siano presenti siti di cui alle lettere da a) a e-quer) del predetto articolo 20, comma 8, tali siti sono da considerarsi aree prioritarie entro cui installare o realizzare impianti di produzione di energia alimentata da fonti rinnovabili, comprensivi delle opere di connessione.»;
- i legittimi interessi di realizzazione di impianto da fonti rinnovabili, e pertanto il corretto e auspicato incremento di produzione di energia pulita ai fini del raggiungimento degli obiettivi europei, non deve però andare a discapito degli equilibri ambientali e paesaggistici presenti sul territorio lombardo soprattutto per quelle aree oggetto di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004;
- con le leggi attuali, la tutela paesaggistica del territorio viene demandata completamente agli enti titolari amministrativi del vincolo, i quali non sempre riescono a evidenziare la menomazione delle caratteristiche ecologiche, ambientali

Serie Ordinaria n. 8 - Lunedì 19 febbraio 2024

e paesaggistiche del territorio derivanti dal progetto, ma si possono tutt'al più limitare a richiedere opere di mitigazione ambientale;

considerato, infine, che

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) prevede, all'allegato 2, i criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative per gli impianti sottoposti ad autorizzazione unica ex articolo 12, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);
- lo stesso decreto prevede che gli impianti sottoposti a Procedura autorizzativa semplificata (PAS) siano esclusi dal meccanismo delle compensazioni ambientali e territoriali;

dal 2010 ad oggi, la dimensione degli impianti sottoposti a PAS, è andata crescendo, arrivando a toccare i 10 MW, ovvero una dimensione che in tempi passati era assoggettata ad autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003;

valutato che

sarebbe auspicabile un intervento normativo nazionale affinché anche gli interventi assoggettati a PAS siano assoggettati a loro volta al meccanismo delle compensazioni ambientali e territoriali;

visti

- il d.lgs. 199/2001 (Attuazione della direttiva EU 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- la legge 34/2022 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali);
- la legge 51/2022 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina);
- la legge regionale 86/1983 (Piano generale delle aree protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);
- il Programma regionale energia ambiente e clima (PREAC) approvato con d.g.r. n. XI/7553 del 15 dicembre 2022 nel quale si individuano le aree idonee alla realizzazione di impianti FER e in modo particolare allegato 13 «Ricognizione delle caratteristiche progettuali e localizzative relative all'installazione di specifiche tipologie di impianti a fonte rinnovabile in aree tutelate del territorio lombardo»;

impegna la Giunta regionale

1) a continuare celermente nell'iter legislativo per l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021;

2) a prevedere in legge criteri e indicazioni chiari per limitare, almeno nelle aree oggetto di vincolo paesaggistico, ovvero nei parchi regionali, riserve nazionali e regionali e in prossimità dei siti di Rete natura 2000, l'installazione di impianti fotovoltaici in area agricola a terra;

3) a favorire in legge l'installazione di impianti fotovoltaici in via prioritaria sui tetti delle aree urbanizzate, stimolando anche la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER);

4) a chiedere al Governo un intervento normativo affinché anche gli impianti FER assoggettati a procedura autorizzativa semplificata siano assoggettati al meccanismo delle compensazioni ambientali e territoriali, individuando specifici criteri a seconda della potenza dell'impianto installato.».

Il vice presidente: Emilio Delbono

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 6 febbraio 2024 - n. XII/264
Mozione concernente l'accesso al voto presso il comune di domicilio per studenti e lavoratori fuori sede

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	56
Non partecipanti al voto	n.	0
Votanti	n.	56
Voti favorevoli	n.	56
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 96 concernente l'accesso al voto presso il comune di domicilio per studenti e lavoratori fuori sede, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesse che

- l'articolo 48 della Costituzione prevede che il diritto di voto sia riconosciuto a tutti i cittadini e le cittadine che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e che il suo esercizio costituisce un dovere civico;
- l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 stabilisce i soli casi in cui il diritto di voto non è riconosciuto;
- la Corte costituzionale, con la sentenza 12 aprile 1973, n. 39, ha affermato che «per l'importanza che le elezioni politiche rivestono in un regime democratico (...) è certamente, non solo conforme ma voluto dalla Costituzione, che la legge stabilisca tutte quelle misure (...) le quali facilitino l'accesso delle masse popolari alle urne»;

premesse, inoltre, che

- ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), così come modificati dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali), «c.d. Rosatellum», non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza all'interno del territorio italiano;
- le uniche misure previste per i cittadini domiciliati in un comune diverso da quello di residenza in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, contenute nelle circolari n. 99/2022 e n.100/2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - direzione centrale per i Servizi elettorali, sono state quelle di agevolazioni tariffarie nell'acquisto di titoli di viaggio;

rilevato che

- la legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), ha introdotto la possibilità di esercitare il voto per i cittadini italiani residenti all'estero, possibilità estesa dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati) anche ai cittadini italiani residenti sul territorio nazionale che si trovano all'estero per ragioni di studio, lavoro o cura;

osservato che

- secondo il Report «Per la partecipazione dei cittadini - Come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto», pubblicato il 14 aprile 2022 da una commissione incaricata dal Dipartimento per le Riforme Istituzionali e dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il numero di cittadini domiciliati in un comune differente da quello di residenza sul territorio italiano per ragioni di lavoro e di studio, è di circa 4,9 milioni, approssimativamente un decimo del corpo elettorale;
- già dal 2008, con la nascita del Comitato «Ivotofuorise-